

N. R.G. 40613/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

in persona dei magistrati

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| dott.ssa Silvia Albano | Presidente       |
| dott. Corrado Bile     | Giudice          |
| dott.ssa Damiana Colla | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.**

nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 40613/2023, promossa da

██████████, nata in ██████████, in proprio e nell'interesse del figlio minore ██████████, nato in ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Fachile ed elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, n. 30, presso lo studio del difensore

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA**

- resistente contumace -

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso ex art. 281 *decies* e ss. c.p.c. depositato il 7.9.2023 con contestuale istanza cautelare, la ricorrente, cittadina ucraina, ha domandato l'accertamento del proprio diritto a formalizzare domanda di protezione speciale davanti al Questore ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998 per sé e per suo figlio, sulla base della volontà manifestata in tal senso con PEC del 28.7.2023.

La ricorrente ha rappresentato di essere giunta in Italia il 10.5.2023, dove si è ricongiunta con suo figlio, temendo per la propria incolumità a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, di aver ottenuto il permesso di soggiorno per protezione temporanea e di aver in seguito tentato di presentare domanda di riconoscimento della protezione speciale, inoltrando a tal fine un'istanza via PEC alla Questura di Roma, che l'Amministrazione ha tuttavia rifiutato di formalizzare, sull'assunto dell'abrogazione della possibilità di richiesta di permesso per protezione speciale diretta al Questore a seguito dell'entrata in vigore della legge 50/2023 di conversione del d.l. 20/2023. La ricorrente ha insistito sul proprio diritto a presentare presso la Questura di Roma e a veder esaminata la

propria domanda di protezione speciale, anche nonostante le intervenute modifiche normative, avendo queste riguardato soltanto la disciplina del procedimento amministrativo, mentre esse non hanno eliminato l'obbligo del Questore di riconoscere la protezione speciale in applicazione dei commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, i quali prevedono cause di inespellibilità inderogabili. La ricorrente ha altresì rappresentato che la protezione temporanea di cui già gode non osta alla richiesta di protezione speciale, dal momento che né la direttiva 2001/55/CE, attuata con d.lgs. 85/2003, né il DPCM del 28 marzo 2022, che ha dato attuazione in Italia alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea di applicazione di tale direttiva nei confronti dei cittadini ucraini, prevedono alcuna incompatibilità in proposito. La ricorrente ha infine insistito sul proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, alla luce del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nel caso di ritorno nel Paese d'origine, e concluso chiedendo in via principale il rilascio di tale permesso e, in via subordinata, la formalizzazione della relativa domanda.

L'Amministrazione resistente non si è costituita, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio effettuata via PEC dal difensore di parte ricorrente in data 17.1.2024, e deve dichiararsi contumace.

Il Giudice delegato ha fissato l'udienza del 13.12.2023 per la discussione dell'istanza cautelare, in occasione della quale parte ricorrente, unica costituita, ha rinunciato all'istanza cautelare per il venir meno del *periculum in mora*, stante l'intervenuta proroga della protezione temporanea di cui è beneficiaria. Il Giudice ha dunque fissato l'udienza del 12.6.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022, ai fini della trattazione del merito. All'esito dell'ultima udienza, la causa deve intendersi rimessa in decisione al collegio.

\*\*\*

In via pregiudiziale, deve affermarsi la giurisdizione dell'adito Giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della situazione giuridica fatta valere dalla ricorrente. Come difatti sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la situazione giuridica soggettiva del cittadino straniero ha natura di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che lo riguardano (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017, secondo cui: *“la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo”*).

In particolare, la richiesta che la ricorrente ha rivolto alla Questura di Roma risulta finalizzata all'esercizio del suo diritto assoluto, costituzionalmente garantito dall'art. 10, c. 3 della Costituzione, di avanzare domanda di protezione. Seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi infatti che la protezione speciale rientri, unitamente allo status di rifugiato e alla protezione

sussidiaria, nel diritto di asilo tutelato da tale norma costituzionale, potendo tale forma di protezione essere riconosciuta anche nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Pertanto, la situazione di chi presenta (o tenta di presentare) domanda di protezione speciale deve equipararsi a quella di chi presenta (o tenta di presentare) domanda di protezione internazionale, determinandosi altrimenti trattamenti differenziati in situazioni sostanzialmente uguali a seconda della procedura prescelta per azionare il medesimo diritto – di chiedere e vedersi riconosciuta la protezione speciale – , in violazione dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di una disparità di trattamento del tutto irragionevole.

Nel merito, deve in primo luogo dichiararsi improcedibile la domanda avanzata da parte ricorrente in via principale, relativa all'accertamento del diritto alla protezione speciale, non risultando preliminarmente esperito l'esame che la normativa affida in prima istanza all'autorità amministrativa. Prevede l'art. 35 del d.lgs. 25/2008, infatti, che l'accesso alla tutela giurisdizionale in materia di riconoscimento della protezione è subordinato all'esito negativo del procedimento amministrativo, non potendo tale tutela attivarsi in presenza di un potere attribuito dalla legge all'autorità amministrativa e da essa non ancora esercitato (art. 34, comma 2 c.p.a.), come nella fattispecie, laddove l'Amministrazione non ha neppure avviato l'esame di propria competenza, avendo rifiutato di ricevere l'istanza di attivazione di tale esame, seppur illegittimamente, come di seguito argomentato.

Il ricorso merita infatti accoglimento quanto alla domanda subordinata di condanna dell'Amministrazione alla formalizzazione della domanda di protezione speciale della ricorrente e di suo figlio davanti alla Questura di Roma, stante l'illegittimità del rifiuto opposto sinora, con ordine di avvio del relativo esame mediante trasmissione degli atti alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, alla luce delle considerazioni che seguono.

La ricorrente ha compiutamente documentato di aver tentato senza successo di presentare la propria domanda di protezione speciale presso la Questura di Roma in data 28.7.2023, trasmettendo la relativa manifestazione di volontà via PEC con richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda (cfr. PEC del 28.7.2023 in atti). Tale manifestazione di volontà è stata ricevuta ed esaminata dalla Questura di Roma, la quale tuttavia, con PEC dell'11.8.2023 (in atti), ha rifiutato di fissare un appuntamento e procedere alla formalizzazione, dal momento che *“a seguito della conversione in legge del decreto legge 10 marzo 2023, n.20 in Legge 05 maggio 2023, n.50 non è più possibile richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 c.1.2 “protezione speciale” direttamente al Questore”*.

Ciò posto, esaminando la fattispecie, deve preliminarmente affermarsi la piena compatibilità tra la possibilità di presentare domanda di protezione speciale e la titolarità (che è in capo alla ricorrente) di un permesso di soggiorno per protezione temporanea, a ben vedere infatti neppure contestata dall'Amministrazione resistente in risposta alla richiesta, non ostando il possesso del secondo alla richiesta della prima.

Come chiarito anche nella Relazione della Corte di cassazione n. 36/2022, rispetto alle altre due forme di protezione previste dal diritto europeo (status di rifugiato e protezione sussidiaria), la protezione temporanea presenta natura e contenuti del tutto peculiari, qualificandosi ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2001/55/CE non come un diritto soggettivo (come le altre due forme di protezione internazionale), bensì come una mera aspettativa di "benefici" riconosciuti a discrezione dell'Unione, in via strettamente necessaria e per un tempo determinato, che si traduce in vero diritto solo dopo un preciso atto normativo di riconoscimento di tale beneficio in favore di un gruppo di persone. Non si tratta di un sistema di protezione individuale (come nel caso del diritto di asilo, nel quale le autorità amministrative prima e giurisdizionali poi, si limitano a riconoscere diritti fondamentali già esistenti), ma di una tutela giuridica (eccezionale) che si realizza in una forma di protezione collettiva, ancorata a presupposti oggettivi per i quali non è richiesta la prova del rischio in caso di rimpatrio.

Quanto alla relazione tra il riconoscimento della protezione temporanea e quello delle altre forme di protezione internazionale, l'art. 7 del d.lgs. n. 85/2003 di attuazione della direttiva 2001/55/CE prevede che l'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, con possibilità di rinviare l'esame e la decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea. Allo stesso modo, l'art. 3 del DPCM del 28 marzo 2022, che ha dato applicazione alla decisione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 di esecuzione della direttiva 2001/55/CE, ha disposto che il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare domanda di protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 25/2008 in qualsiasi momento, essendo il relativo esame differito alla cessazione della protezione temporanea, ai sensi del già richiamato art. 7, comma 1 del d.lgs. 85/2003. L'art. 3, comma 3 prevede inoltre che la domanda di protezione internazionale presentata in Italia da persona appartenente alle categorie di sfollati di cui all'art. 1, commi 2 e 3 non preclude la possibilità di presentare la domanda di protezione temporanea di cui all'art. 2, estendendo tale disposizione anche alle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998.

L'ordinamento non prevede dunque alcuna preclusione alla presentazione di una domanda di protezione speciale da parte di chi sia già titolare di un permesso di soggiorno per protezione temporanea, emergendo anzi dalla lettura delle norme la piena compatibilità tra le due forme di protezione, con l'unico limite costituito dall'esame differito della domanda di altra forma di protezione internazionale al momento della cessazione della protezione temporanea, dovendosi concludere per la piena facoltà della ricorrente di formalizzare la propria domanda di protezione speciale sotto questo profilo.

Ciò chiarito, a giustificazione del proprio rifiuto di ricevere la domanda di protezione speciale dell'odierna ricorrente e di suo figlio, la Questura di Roma adduce – informalmente via PEC, senza l'emanazione di un provvedimento espresso – l'unico argomento relativo all'impossibilità di presentare tale domanda secondo le modalità esercitate sotto il vigente regime normativo. È vero

infatti che la legge 50/2023 di conversione del d.l. 20/2023, entrata in vigore il 6.5.2023, ha soppresso il secondo periodo dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, il quale prevedeva che “[n]el caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”, dunque eliminando la previsione espressa della possibilità di domandare e di ottenere direttamente presso il Questore il rilascio di un permesso per protezione speciale, previo parere della Commissione Territoriale, sussistendone i requisiti di legge.

Deve tuttavia considerarsi come le modifiche apportate dal d.l. 20/2023, in particolare all'art. 7, e dalla relativa legge di conversione 50/2023 – pur abrogando il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, i quali (nella versione novellata dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) espressamente contemplavano tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare – non abbiano tuttavia modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 (sempre nella versione novellata dal d.l. 130/2020). Anche all'esito delle ultime modifiche, dunque, tale norma continua a prevedere tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale e del rilascio del relativo permesso di soggiorno, sia il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali ovvero a subire tortura o trattamenti inumani e degradanti – in attuazione del principio di diritto internazionale cogente di *non refoulement*, espresso tra gli altri strumenti internazionali dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e dall'art. 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo nell'interpretazione ormai da tempo affermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (a partire da ECtHR, *Soering v. the United Kingdom*, n. 14038/88 del 7 luglio 1989) – , sia il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano, compreso l'obbligo di rispetto della vita privata e familiare della persona ai sensi dell'art. 8 CEDU, come ribadito anche dalla Suprema Corte: “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. n. 28162/23).

La permanenza nel Testo Unico Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi, da individuare nel permesso di soggiorno per protezione speciale secondo quanto espressamente previsto, nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, che dispone che *“ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette ai sensi dell'[articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#) gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”*.

Appare dunque evidente che, come correttamente rilevato dal difensore di parte ricorrente e già evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bologna, sentenza del 28.6.2024 recentemente resa in r.g. n. 4443/2024), se l'ordinamento tuttora contempla il diritto al riconoscimento della protezione speciale e al rilascio del relativo titolo di soggiorno, com'è ai sensi di quanto argomentato sopra, né potrebbe essere diversamente, trovando tale forma di protezione il proprio fondamento nell'obiettivo di tutela di diritti di rango costituzionale e sovranazionale, la persona che intenda far accertare di trovarsi in una delle situazioni di inespellibilità che danno diritto alla protezione speciale debba necessariamente disporre della possibilità di domandare all'autorità amministrativa lo svolgimento di tale accertamento. Può d'altra parte considerarsi un principio generale che l'autorità investita della domanda di rilascio di un titolo di soggiorno debba valutare la sussistenza anche dei requisiti di titoli di soggiorno diversi dai requisiti del permesso specificamente richiesto, ove questi ultimi non fossero rinvenuti, come stabilito dall'art. 5, comma 9 del d.lgs. 286/1998, secondo il quale: *“Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”*. L'estensibilità dell'esame a requisiti diversi da quelli presupposti al titolo richiesto e la necessità di verificare in ogni caso l'inesistenza di un rischio di *refoulement* impongono all'autorità di raccogliere in ogni caso la richiesta di un titolo di soggiorno: il richiedente deve essere ricevuto dall'autorità competente a raccogliere la sua volontà, da individuarsi nella Questura (cui tale compito è demandato sia dal soppresso secondo periodo dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998 sia dall'art. 6 del d.lgs 25/2008 relativamente alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale), e tale autorità deve provvedere alla formalizzazione della domanda; la domanda deve quindi ricevere un esame adeguato e la procedura concludersi con un provvedimento espresso e motivato, con rilascio del permesso di

soggiorno per protezione speciale da parte della medesima Questura nel caso di accertamento della sussistenza dei sopra indicati presupposti di legge.

Spettandole tuttora un obbligo di accertamento delle condizioni che legittimano il riconoscimento della protezione speciale, l'Amministrazione è dunque in ogni caso in primo luogo tenuta a ricevere la domanda di protezione speciale, fissando un appuntamento a tal fine entro i termini di legge a chi manifesti la relativa volontà. Quanto alle norme in materia di presentazione della domanda di protezione, è infatti opportuno richiamare l'art. 2 del d.lgs. 142/2015, secondo il quale la manifestazione di volontà di richiedere protezione non è subordinata a forme particolari, e il successivo art. 4, che stabilisce l'onere dell'Amministrazione di fornire un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo. La procedura è inoltre scandita da tempi celeri e certi, volti a garantire l'effettività dei diritti connessi allo status di richiedente asilo: l'art. 3 del d.lgs. 25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, stabilisce che *“Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art. 26”*, la quale ultima norma dispone che *“la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale [...] redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”*. La Corte di Giustizia UE (Sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) afferma, inoltre, che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di ogni Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che esse non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Deve citarsi anche il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE (recepita dal d.lgs. 142/2015), secondo cui gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale. Tale disposizione impegna gli Stati membri a non disseminare di inutili ostacoli burocratici il difficile cammino verso la richiesta di asilo. La manifestazione di volontà, non soggetta ad alcun formalismo, è quindi sufficiente a configurare un obbligo dell'Amministrazione a verbalizzarla nei termini stringenti previsti dalla normativa interna e internazionale.

Nel caso di specie, deve ritenersi che, mediante la comunicazione PEC alla Questura del 28.7.2023 (prodotta in giudizio), in mancanza di altra modalità di prenotazione di un appuntamento (cfr. Altreconomia, A Roma si è costretti ancora a stare in fila fuori dalla questura per il diritto d'asilo, 12

marzo 2024, <https://altreconomia.it/a-roma-si-e-costretti-ancora-a-stare-in-fila-fuori-dalla-questura-per-il-diritto-dasilo/>), la ricorrente abbia manifestato una volontà chiara ed univoca di chiedere protezione speciale presso la Questura di Roma. Tale Amministrazione competente, una volta ricevuta a mezzo PEC la chiara e univoca volontà della ricorrente di chiedere la protezione speciale, invece di provvedere alla formalizzazione nei tempi sopra esposti, ha posto in essere una pratica illegittima, non provvedendo alla formalizzazione, né fissando un appuntamento a tal fine, e anzi espressamente rifiutando di procedere in tal senso, tutto per come documentato in giudizio. Così facendo, l'Amministrazione ha di fatto impedito l'esercizio di un diritto inalienabile della persona, quale quello costituzionalmente e internazionalmente tutelato di richiedere la protezione dello Stato di accoglienza, cui deve porsi rimedio in questa sede giurisdizionale, ordinando alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione speciale della ricorrente per sé e per suo figlio minore.

Quanto poi alle concrete modalità di svolgimento della procedura di riconoscimento del diritto alla protezione speciale una volta che la Questura abbia raccolto e formalizzato la domanda ed alla questione se l'esame e la decisione competano alla Questura stessa, previa acquisizione del parere obbligatorio della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, secondo quanto in precedenza previsto dal secondo periodo dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998 formalmente abrogato dalla legge 50/2023 di conversione del d.l. 20/2023, ovvero se l'intera trattazione e decisione debbano essere affidate alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale secondo le modalità ordinariamente previste nel caso di domanda d'asilo, peraltro più gravose per l'Amministrazione e corredate di maggiori garanzie per il richiedente (sostanziali e procedurali, quali il diritto all'accesso al sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego in caso di impugnazione davanti all'autorità giurisdizionale, prevista in via ordinaria dall'art. 35 bis, comma 3 del d.lgs. 25/2008), con sacrificio della possibilità di una maggiore snellezza della procedura e dunque celerità della decisione, l'adozione dell'una o dell'altra procedura non è oggetto, nella fattispecie, di una specifica domanda di parte ricorrente, leggendosi nel ricorso che “[s]arà poi compito dello Stato utilizzare la procedura più consona seguendo i principi che l'ordinamento detta in quello specifico settore e per le procedure assimilabili”. Non pare dunque che la questione debba trattarsi nel caso di specie in questa sede, potendosi la scelta in materia organizzativa rimettersi alla valutazione dell'autorità amministrativa, purché la procedura rispetti i tempi di legge e garantisca standard di effettività, serietà ed adeguatezza dell'esame, compreso l'intervento in ogni caso della specializzata Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, mediante rilascio di parere obbligatorio ovvero mediante trattazione della procedura intera.

In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti deve essere accolta la domanda subordinata di parte ricorrente, con conseguente ordine alla Questura di Roma di formalizzare la domanda di protezione speciale avanzata dalla ricorrente per sé e per suo figlio minore, con esame differito delle domande



al momento della cessazione della protezione temporanea come previsto dall'art. 7, comma 1 del d.lgs. 85/2003 e dall'art. 3, comma 2 del DPCM 28 marzo 2022.

Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- dichiara improcedibile la domanda principale di accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. 286/1998;
- accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma di **formalizzare la domanda di protezione speciale della ricorrente** [REDACTED] nata in [REDACTED] [REDACTED], **e di suo figlio minore** [REDACTED] nato in [REDACTED];
- dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

La Presidente  
dott.ssa Silvia Albano